



COMUNE DI PARMA

**REGOLAMENTO
PER L'ACCOGLIENZA TEMPORANEA
RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 in data 29.11.2016

ART 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le accoglienze temporanee di sollievo presso le strutture residenziali e semiresidenziali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Ogni anno verrà definito all'interno della programmazione distrettuale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), il budget assegnato per realizzare l'accoglienza temporanea presso le strutture che aderiscono a tale progettualità.

Il presente Regolamento trova applicazione in appositi accordi coi singoli gestori di strutture residenziali e semiresidenziali.

ART 2 - FINALITÀ

La finalità fondamentale dell'accoglienza temporanea è quella di favorire e sostenere la permanenza a domicilio dell'anziano non autosufficiente o dell'adulto con patologie assimilabili a quelle geriatriche, supportando la famiglia nell'impegno di cura, per un periodo di tempo definito e concordato.

Obiettivi specifici:

- Assicurare un'adeguata assistenza personale in situazioni di emergenza dovute a difficoltà improvvise del caregiver principale.
- Garantire un periodo di sollievo per coloro che assistono persone non autosufficienti, tenendo conto anche delle esigenze dell'anziano e del caregiver.
- Sostenere ed accompagnare il caregiver, a seguito di una modifica dell'equilibrio assistenziale conseguente alle mutate condizioni dell'anziano, al fine di predisporre e realizzare un progetto assistenziale individualizzato domiciliare.

ART. 3 - DESTINATARI

Destinatari dell'intervento sono gli anziani certificati non autosufficienti o gli adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche, residenti nel territorio del Distretto di Parma, con ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) socio-sanitario non superiore al limite fissato dalla Regione Emilia Romagna ai fini della concessione dell'Assegno di cura.

ART. 4 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

I progetti d'accoglienza temporanea di sollievo seguono un percorso d'accesso separato rispetto ai progetti d'inserimento a tempo prolungato.

L'anziano non autosufficiente o l'adulto con patologie assimilabili a quelle geriatriche e la sua famiglia si rivolgono all'Assistente Sociale Responsabile del Caso del Comune di residenza, che ha il compito di:

- accogliere la richiesta di aiuto e fornire le informazioni sui servizi attivabili, nonché su procedure e costi degli stessi;
- valutare la situazione di bisogno, in collaborazione con il Medico di Medicina di Base, definendo una prima ipotesi di progetto d'intervento, specificando le motivazioni dell'accoglienza e concordando con la famiglia il periodo dell'eventuale inserimento;

- verificare con il Responsabile del Servizio Assistenza Anziani (SAA) la fattibilità dell'accoglienza in base al budget approvato dal Comitato di Distretto;
- attivare l'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) per elaborare il progetto nel quale viene indicato il periodo di accoglienza concordato con la famiglia;
- acquisire un impegno al pagamento della quota a carico della persona che usufruisce del servizio.

A conclusione della procedura, viene trasmessa ai beneficiari del servizio, ai loro familiari nonché alla struttura interessata e per conoscenza al Responsabile del SAA, l'autorizzazione all'ingresso temporaneo, con indicazione del periodo di accoglienza e dei relativi costi.

Per le situazioni di emergenza si assicura la realizzazione del percorso in tempi rapidi, compatibilmente con il reperimento della risorsa, al fine di rispondere ai bisogni delle persone nel minor tempo possibile.

ART. 5 - ACCOGLIENZE TEMPORANEE IN STRUTTURE RESIDENZIALI

L'accoglienza temporanea di sollievo in strutture residenziali di norma ha una durata massima di 30 giorni, variabile in relazione ai bisogni ed alle richieste dell'anziano non autosufficiente, o dell'adulto con patologie assimilabili a quelle geriatriche, e dei familiari e a quanto previsto dal Progetto Assistenziale Individualizzato.

L'accoglienza temporanea di sollievo prevede costi sia a carico dell'ospite sia a carico del FRNA, definiti dalla Regione Emilia Romagna.

Per i primi 30 giorni, anche frazionabili in più periodi nel corso dell'anno solare, tali costi gravano maggiormente sul FRNA.

In casi eccezionali su specifica indicazione progettuale dell'UVG, potrà essere autorizzata l'accoglienza temporanea anche oltre il trentesimo giorno, per un massimo di altri 30 giorni frazionabili nell'anno, con un aumento dei costi a carico dell'ospite.

Gli oneri sopra indicati sono erogati al gestore sulla base delle giornate di effettiva presenza dell'ospite nell'ambito del periodo previsto dal Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) autorizzato.

Oltre il 60° giorno non sono previste contribuzioni a carico del FRNA e l'utente è tenuto al pagamento della retta prevista per l'ospitalità presso la struttura in cui è accolto.

Per quanto riguarda le accoglienze temporanee di sollievo delle persone residenti nel Comune di Parma, nel caso in cui l'utente non sia in grado di sostenerne i costi, si procede come previsto all'Allegato A.

Per quanto riguarda le accoglienze temporanee di sollievo delle persone residenti nei Comuni di Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile, nel caso in cui l'utente non sia in grado di sostenerne i costi, si applicano in tutti i casi i Regolamenti Comunali vigenti in materia.

ART. 6 - ACCOGLIENZE TEMPORANEE IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI

L'accoglienza temporanea di sollievo in strutture semiresidenziali prevede per i primi 30 giorni costi, sia a carico dell'ospite sia a carico del FRNA, definiti dalla Regione Emilia Romagna.

Oltre il 30° giorno non sono previste contribuzioni a carico del FRNA e l'utente è tenuto al pagamento del costo previsto per l'accoglienza presso la struttura semiresidenziale interessata.

Per quanto riguarda le accoglienze temporanee di sollievo delle persone residenti nel Comune di Parma, nel caso in cui l'utente non sia in grado di sostenerne i costi, si procede come previsto all'Allegato A.

Per quanto riguarda le accoglienze temporanee di sollievo delle persone residenti nei Comuni di Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile, nel caso in cui l'utente non sia in grado di sostenerne i costi, si applicano in tutti i casi i Regolamenti Comunali vigenti in materia.

ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Ogni gestore è tenuto a dare piena applicazione a tutto quanto previsto dal presente Regolamento e ad ottemperare a quanto concordato con l'Ente gestore del FRNA, come previsto dall'art. 1.

E' tenuto a dare comunicazione formale dell'avvenuta accoglienza della persona nel servizio, delle giornate di effettiva presenza e della data della dimissione al Comune di residenza e al SAA. Deve inoltre provvedere alla dimissione nei tempi previsti dal PAI, qualora l'occupazione del posto sia già stata programmata per l'accoglienza di altra persona, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Il gestore deve garantire per i posti autorizzati utilizzati per accoglienze temporanee il rispetto dei parametri di personale previsti dalla normativa regionale vigente per la struttura in cui avviene l'inserimento.

Il gestore, ai fini del riconoscimento degli oneri a carico del FRNA, di cui all'art. 5 del presente regolamento, deve procedere alla rendicontazione delle giornate di effettiva presenza dell'ospite.

Tale rendicontazione deve essere effettuata sulla scorta di note e rendiconti, redatti sulla base di specifici prospetti, in cui dovranno essere evidenziati:

- l'elenco nominativo e le giornate di effettiva presenza degli ospiti, le eventuali giornate di assenza, le variazioni derivanti da decessi, dimissioni, trasferimenti;
- l'elenco nominativo del personale impiegato, la relativa qualifica professionale e l'attestazione delle ore effettivamente prestate.

Le note e le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza mensile e inoltrate, entro il 10° giorno del mese successivo, al Comune di Parma quale referente dell'Ufficio di Piano ed Ente Gestore del FRNA per il controllo e per la successiva erogazione degli oneri a carico del FRNA.

ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEI DESTINATARI

La persona beneficiaria e/o la sua famiglia si impegnano a rispettare i tempi autorizzati e previsti nel PAI per l'accoglienza temporanea di sollievo.

Qualora tale impegno non venga mantenuto e sia già stata programmata l'occupazione del posto per altra persona, secondo quanto previsto dall'art. 4, si prefigura in caso di permanenza un'interruzione di pubblico servizio.

Si impegna altresì a corrispondere gli oneri economici a proprio carico, così come indicati ai precedenti artt. 5 e 6, direttamente al gestore della struttura.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE DEL FRNA

Il Comune di Parma, in qualità di gestore del FRNA, si avvale del Responsabile del SAA per i compiti di monitoraggio del budget definito dal Comitato di Distretto.

Il Responsabile del SAA è tenuto a comunicare al Gestore del FRNA le giornate di effettiva presenza delle persone in accoglienza temporanea nei servizi individuati.

Il Comune di Parma, ricevuta la rendicontazione di cui al precedente art. 7, previa verifica da parte dell'Ufficio di Piano, tramite il SAA, delle giornate di effettiva presenza delle persone in accoglienza temporanea nei servizi individuati, provvede all'erogazione degli oneri a carico del FRNA, fermo restando la disponibilità dei fondi regionali trasferiti dall'Azienda USL al Comune di Parma.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'AZIENDA USL

Per le accoglienze temporanee di sollievo in strutture residenziali le prestazioni sanitarie sono garantite:

- dal gestore della struttura accreditata, nei termini previsti dal contratto di servizio;
- dal gestore delle strutture solo autorizzate al funzionamento, mediante il riconoscimento di un rimborso forfettario per l'assistenza infermieristica e riabilitativa, opportunamente documentata, nella misura di € 10,00 al giorno in relazione ai bisogni previsti nei PAI.

ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Ente gestore del FRNA esercita funzioni di verifica e controllo del servizio a tutela dell'utenza avvalendosi di tutti gli organismi a ciò preposti.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati forniti sono coperti da segreto d'ufficio e trattati in conformità al D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, non occorre acquisire il consenso dell'interessato alla comunicazione dei dati personali in quanto il titolare del trattamento è il Comune di residenza che agisce per la finalità istituzionale di

rilevante interesse pubblico di garantire interventi socio-assistenziali a favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti.

ART.13 – NORME FINALI

Per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) trovano applicazione le norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento disciplina compiutamente le accoglienze temporanee in strutture residenziali e semiresidenziali, come indicato negli artt. 1 e ss.

In caso di rifiuto alla presentazione della DSU sarà applicata la tariffa massima per tutte le prestazioni rese.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto si rinvia alla normativa vigente per quanto compatibile.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale.

**DETERMINAZIONE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEI CITTADINI
RESIDENTI NEL COMUNE DI PARMA**

ACCOGLIENZE TEMPORANEE IN STRUTTURE RESIDENZIALI

La contribuzione da parte dell'utente al costo del servizio, è basata sia su calcoli applicati all'ISEE così come determinata dalla normativa vigente, sia sull'indennità di accompagnamento, laddove percepita e non già conteggiata nella determinazione dell'ISEE, trattandosi di misura a finalità assistenziale, cioè mirata a favorire il superamento di una condizione di svantaggio anche attraverso il supporto di servizi.

Il cittadino ammesso al servizio deve partecipare ai costi in base alle proprie condizioni economiche, calcolate in conformità alle normative vigenti. Qualora si presentino particolari problematiche sociali ed economiche, il Servizio Sociale del Polo Territoriale provvede ad inoltrare alla sede centrale proposta di provvedimento dirigenziale corredata di dettagliata e documentata relazione sociale.

Potranno accedere a tariffe agevolate e usufruire pertanto di contributo all'integrazione della tariffa massima, i soggetti che presentano ISEE socio-sanitario con importo annuo che, maggiorato di un importo pari a $\frac{1}{4}$ del minimo INPS per spese personali e del corrispondente valore annuo dell'indennità di accompagnamento (se percepita e non già conteggiata nell'ISEE), risulti inferiore al costo annuo previsto per l'accoglienza nella struttura stessa, come da tabella sotto riportata.

Nel caso in cui i soggetti presentino ISEE socio-sanitario con importo annuo che, maggiorato di un importo pari a $\frac{1}{4}$ del minimo INPS per spese personali e del corrispondente valore annuo dell'indennità di accompagnamento (se percepita e non già conteggiata nell'ISEE), risulti uguale o maggiore al costo previsto per l'accoglienza nella struttura, sarà applicata la retta massima.

In caso di mancata presentazione della documentazione ISEE saranno applicati i costi di accoglienza così come sopra articolati,.

L'assistito ha l'obbligo di comunicare e di documentare ogni variazione della capacità economica nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ISEE.

In caso di comprovata urgenza, la prestazione viene comunque erogata a prescindere dalla valutazione della capacità economica, dietro impegno sottoscritto dall'utente a concorrere all'eventuale pagamento del servizio nella misura che sarà successivamente stabilita.

In ogni caso l'integrazione alla tariffa corrisposta dal Comune sarà recuperata fino a capienza in relazione alla reale capacità contributiva successivamente accertata.

In caso di assenza o qualora sia prevista l'accoglienza in struttura e non si proceda per cause imputabili al beneficiario del servizio, quest'ultimo dovrà corrispondere al gestore per ogni giorno di mancata occupazione i costi di accoglienza nella percentuale prevista dalla specifica normativa vigente per il servizio di Casa Residenza entro i limiti massimi così come sopra articolati. In tali casi verrà riconosciuta al Gestore anche la

percentuale della quota di FRNA nella misura prevista dalla specifica normativa vigente per il servizio di Casa Residenza.

Nel caso in cui l'utente non sia in grado di sostenere i costi di accoglienza, le quote di contribuzione per il servizio sono determinate secondo i parametri sotto indicati:

- Tariffa massima giornaliera determinata come precisato all'art. 5
- Reddito massimo entro il quale si ha diritto al contributo per l'integrazione della retta stabilito secondo il seguente criterio:
Tariffa massima giornaliera x 365 + quota minima (QM) riconosciuta all'utente per spese personali
- Reddito utente (RU) pari a importo ISEE socio-sanitario + quota annua indennità di accompagnamento se percepita e non già conteggiata nella determinazione dell'ISEE.

La quota di contribuzione giornaliera deriva dalla seguente formula:

$$RU - QM : 365$$

ACCOGLIENZE TEMPORANEE IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI

La contribuzione da parte dell'utente al costo del servizio, è basata su calcoli applicati all'ISEE così come determinata dalla normativa vigente.

Il cittadino ammesso al servizio e beneficiario degli interventi deve partecipare ai costi in base alle proprie condizioni economiche, calcolate in conformità alle normative vigenti, e sulla base della tipologia di frequenza. Qualora si presentino particolari problematiche sociali ed economiche, il Servizio Sociale del Polo Territoriale provvede ad inoltrare alla sede centrale proposta di provvedimento dirigenziale corredata di dettagliata e documentata relazione sociale.

La tariffa a carico dell'utente per il servizio di Centro Diurno è determinata da normativa regionale.

La quota di contribuzione da parte dell'utente, diversa per tipologia di presenza è determinata sulla base dei seguenti parametri:

- tariffe massime (**TMax**) e tariffe minime (**TMin**) pari agli importi massimi e minimi che possono essere richiesti all'utente e determinati dalla Regione/Giunta Comunale;
- ISEE socio-sanitario massimo percepito oltre il quale la contribuzione dell'utente è pari alle tariffe massime sopra descritte;
- ISEE socio-sanitario minimo percepito entro il quale l'utente è esonerato dalla partecipazione al costo del servizio, salvo quanto di seguito indicato.

La contribuzione dell'utente è determinata da formula lineare che prevede un aumento delle tariffe proporzionale all'aumentare dell'ISEE.

Se la presenza presso un Centro Semiresidenziale è comprensiva della consumazione del pasto, viene applicata una tariffa base anche ai percettori di

redditi ISEE entro la soglia di esenzione; in caso di assenza non è prevista alcuna contribuzione neppure ridotta.

L'Amministrazione Comunale provvede ad integrare la tariffa dei servizi di Centro Diurno fino a corrispondenza dell'importo stabilito dalla Regione/Amministrazione Comunale, erogando il contributo riconosciuto al beneficiario direttamente al gestore del servizio.

In caso di mancata presentazione della documentazione ISEE sarà applicata la tariffa massima prevista con atto di Giunta Comunale.

L'assistito ha l'obbligo di comunicare e di documentare ogni variazione della capacità economica nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ISEE.

In caso di comprovata urgenza, la prestazione viene comunque erogata a prescindere dalla valutazione della capacità economica, dietro impegno sottoscritto dall'utente a concorrere all'eventuale pagamento del servizio nella misura che sarà successivamente stabilita.

In ogni caso l'integrazione alle tariffe corrisposta dal Comune sarà recuperata fino a capienza in relazione alla reale capacità contributiva successivamente accertata.

Nel caso in cui l'utente sia temporaneamente assente deve contribuire, a titolo di riserva del posto, con un importo pari ad una percentuale della quota di contribuzione nella misura prevista dalla specifica normativa vigente per il servizio di Centro Diurno. In tal caso verrà riconosciuta al Gestore anche la percentuale della quota di FRNA nella misura prevista dalla specifica normativa vigente per il servizio di Centro Diurno.

Qualora l'anziano non intenda beneficiare di tale riserva è indispensabile che provveda alla rinuncia scritta del posto.

Qualora l'anziano con accoglienza a tempo pieno modifichi, anche occasionalmente, la propria frequenza al servizio effettuando orari ridotti, la contribuzione viene calcolata sulla base di quanto previsto dal PAI. La contribuzione può essere ridotta solo in seguito ad una formalizzazione di tale modifica, effettuata dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso e recepita nel PAI stesso.

Qualora l'anziano con frequenza part time, o presente solo al momento del pasto, abbia necessità occasionale di prolungare la permanenza presso il servizio, acquisita la necessaria autorizzazione da parte dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso, è tenuto a corrispondere la contribuzione prevista per tale tipologia di accoglienza.

Gli anziani accolti presso i servizi semiresidenziali che usufruiscono del servizio di trasporto devono corrispondere la quota di contribuzione diversificata secondo quanto sotto previsto.

Nel caso in cui l'utente non sia in grado di sostenere i costi di accoglienza, le quote di contribuzione per il servizio sono determinate secondo i parametri sotto indicati.

Le quote di contribuzione per i servizi Semiresidenziali sono determinate secondo i parametri sotto indicati e distinte secondo i servizi effettivamente fruiti.

La contribuzione dell'utente deriva da formula lineare crescente rapportata ai valori minimi e massimi sotto descritti e precisamente:

$$\text{Tariffa utente} = \frac{(\text{ISEE REALE} - \text{ISEE Min}) \times (\text{TMax} - \text{TMin})}{(\text{ISEE MAX} - \text{ISEE MIN})} + \text{TMin}$$

L'ISEE socio-sanitario massimo percepito oltre il quale la contribuzione dell'utente è pari alle tariffe massime sotto descritte.

L'ISEE socio-sanitario minimo percepito entro il quale l'utente è esonerato dalla partecipazione al costo dei servizi sotto descritti, salvo quanto di seguito indicato.

Per i servizi di Centro Diurno sarà applicata una tariffa base anche ai percettori di redditi ISEE entro la soglia di esenzione qualora la presenza preveda la consumazione del pasto.

La suddetta tariffa base sarà dovuta solo in caso di presenza, e pertanto non soggetta alle riduzioni per mancata frequenza sotto indicate.

Per ogni giorno di mancata frequenza, con riserva del posto, l'utente contribuisce con un importo pari ad una percentuale della quota di contribuzione prevista dalla specifica normativa regionale, per assenza da Centro Diurno.

Costi previsti:

- a) presenza Tempo Pieno
 - Tariffa massima giornaliera determinata secondo le tariffe regionali
 - Tariffa minima giornaliera determinata con atto di Giunta Comunale
- b) presenza part time con pasto consumato in struttura
 - Tariffa massima e minima giornaliera determinata con atto di Giunta Comunale
- c) presenza part time senza consumo del pasto in struttura
 - Tariffa massima e minima giornaliera determinata con atto di Giunta Comunale
- d) consumazione del solo pasto
 - Tariffa massima e minima giornaliera determinata con atto di Giunta Comunale
- e) trasporto da e per i Centri Semiresidenziali
 - Tariffa massima e minima giornaliera determinata con atto della Regione/Giunta Comunale
- f) pasti e consegna
 - L'utente può usufruire del Servizio pasti se specificamente previsti nel PAI. I pasti possono essere ritirati dall'utente presso la struttura che frequenta o consegnati al domicilio dal gestore del Servizio.

Le quote di contribuzione sono riferite a:

- 1) il pasto
- 2) la consegna del pasto al domicilio

Le quote di contribuzione sono determinate nella maniera seguente:

- Tariffa massima (**TMax**), per il pasto e per la consegna pasto, pari al costo del servizio e determinata dalla Giunta Comunale;
- Tariffa minima (**TMin**);
- Importo ISEE massimo (**IMax**) oltre il quale viene applicata la tariffa massima;
- Importo ISEE minimo (**IMin**) entro il quale l'utente è esonerato dalla partecipazione al costo del servizio.

La tariffa applicata calcolata su ISEE socio-sanitario è determinata con formula lineare e precisamente:

$$\text{Tariffa utente} = \frac{(\text{ISEE REALE} - \text{ISEE Min}) \times (\text{TMax} - \text{TMin})}{(\text{ISEE MAX} - \text{ISEE MIN})} + \text{TMin}$$

Per il pasto di cui al punto 1) verrà applicata una tariffa base anche ai percettori di redditi ISEE entro la soglia di esenzione.